

Stalking: la normativa di contrasto

1. Le ragioni di politica criminale L’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La disposizione – introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante “ misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale” – disciplina la fattispecie di “atti persecutori” e riconosce rilevanza penale a quei comportamenti, riconducibili al cosiddetto stalking, che, precedentemente non la avevano. Si tratta di un fenomeno di peculiare allarme sociale, la cui offensività si manifesta in intrusioni seriali e reiterate nella sfera della vita della vittima: ed è proprio la serialità che determina “ un’ autonoma e riconosciuta offesa” al bene giuridico tutelato. La scelta del legislatore di delineare una disciplina ad hoc nasce sicuramente dall’improrogabile esigenza di punire condotte prive del requisito della violenza, in quanto la caratteristica tipica degli atti persecutori è proprio la mancanza di quell’elemento che ne consentirebbe la sussunzione nelle tradizionali fattispecie di percosse, violenza sessuale, lesioni personali, violenza privata, etc.. Al riguardo giova sottolineare che l’intervento legislativo di cui alla premessa si è reso necessario non soltanto nell’assenza di norme incriminatrici specifiche che attribuissero rilevanza penale agli atti persecutori, ma anche, e soprattutto, nella assoluta inadeguatezza, in termini di effettività della tutela, delle fattispecie già esistenti – in particolare di quella di violenza privata di cui all’art. 610 cp e di quella di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cp – che, in mancanza di una disciplina ad hoc, venivano utilizzate per punire i comportamenti di stalking. In particolare, a rendere difficoltosa la riconducibilità degli atti persecutori al delitto di violenza privata è la caratteristica di reato “a forma vincolata” di quest’ultimo, nel senso che, ai fini della sua configurabilità è necessaria la realizzazione di violenza o minaccia da parte dell’autore e il conseguente comportamento della vittima che sia “costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa”; lo stalking, diversamente, non presuppone alcun comportamento della persona offesa come conseguenza della condotta persecutoria dell’autore e, soprattutto, non richiede che la condotta del soggetto attivo sia caratterizzata dalla violenza o dalla minaccia. Per ciò che concerne, invece, la contravvenzione di molestia o disturbo alla persona, l’insufficienza della fattispecie rispetto alle specifiche esigenze di repressione è da individuare, in primo luogo, nella diversità del bene giuridico tutelato, atteso che l’art. 660 cp è posto a presidio dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità, con la conseguenza che la fattispecie contravvenzionale è di difficile applicabilità in relazione a condotte che hanno un’incidenza offensiva, pressochè esclusiva, sul piano degli interessi della persona alla libertà morale e alla libertà di autodeterminazione; senza contare che, ai fini della configurabilità del reato di molestia, è necessario che la condotta venga esercitata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, rimanendo, quindi, penalmente irrilevanti gli atti realizzati in luoghi privati (come l’abitazione della vittima). A ciò deve aggiungersi che la sanzione prevista dall’art. 660 cp (l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a cinquecentosedici euro) è evidentemente “troppo modesta per rivelarsi sufficientemente dissuasiva in termini general preventivi, anche perché la configurazione della fattispecie come contravvenzione non solo ne riduce i termini di prescrizione, ma preclude anche l’applicabilità delle misure cautelari, che potrebbero, invece, in fase endo-processuale, fornire un’adeguata tutela alla vittima, proteggendola da contatti o incontri non voluti con lo stalker”.

2. La struttura del reato 2.1 Il bene giuridico e la clausola di sussidiarietà Nel codice penale, l’art. 612 bis è collocato nel capo intitolato “delitti contro la libertà individuale” e nella sezione dedicata ai “delitti contro la libertà morale”. Secondo la dottrina, tuttavia, si tratta di un reato (eventualmente) plurioffensivo, posto a tutela della libertà di autodeterminazione della vittima – sicuramente compromessa da condotte che inducono la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita -, della sua tranquillità personale e della sua salute mentale e fisica, inevitabilmente intaccate dalle continue e assillanti molestie idonee a cagionare nella vittima “un grave e perdurante stato di ansia e paura” ovvero “un fondato timore per la propria incolumità”. Proprio in virtù della ampia gamma dei beni giuridici tutelati dalla norma, si è pure criticata la scelta del legislatore di inserire, nell’incipit dell’art. 612 bis cp, la clausola di sussidiarietà, in forza della quale la disposizione si applica “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, posto che nella stessa si potrebbe annidare il rischio di vanificare l’esigenza di politica criminale di attribuire una diversa e specifica rilevanza al delitto di stalking per effetto dell’assorbimento della nuova incriminazione in quelle, più gravi, di violenza sessuale o di lesioni personali, le quali potrebbero non contenere parti del suo elemento materiale o non esaurire il disvalore intrinseco all’evento. Si è quindi concluso nel senso che “la clausola di sussidiarietà, in quanto relativamente indeterminata, non può trovare un’indiscriminata e aprioristica applicazione, che risulterebbe in definitiva irragionevole”. L’applicazione della clausola di sussidiarietà presuppone, quindi, che la fattispecie assorbente includa, dal punto di vista del bene giuridico, anche quello tutelato dalla fattispecie sussidiaria, in quanto la sua ratio non si esaurisce nel solo elemento formale della gravità della pena irrogata, ma è riconducibile ad una valutazione di tipo sostanziale; donde, ove manchi una coincidenza tra beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, non potrà esserci alcun assorbimento, in quanto ciascuna fattispecie “è manifestazione di un distinto disvalore meritevole di autonoma punizione” e dovrà essere riconosciuto un concorso materiale tra reati. Ove ricorrano, invece, le fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 cp, che puniscono la minaccia e la molestia, posto che il legislatore ha utilizzato questi termini al fine di descrivere la condotta tipica integrante il reato di stalking, stante l’identità dell’elemento materiale, va riconosciuto il loro assorbimento strutturale all’interno della fattispecie di atti persecutori.

2.2 La condotta tipica L’elemento caratterizzante il delitto di atti persecutori è rappresentato dalla reiterazione delle condotte poste in essere dal soggetto attivo. Anche a prescindere dall’utilizzo del termine “reiterate”, è la stessa rubrica della norma “atti persecutori” ad implicare una molteplicità di comportamenti molesti: non soltanto in virtù dell’utilizzo del plurale, ma anche per lo stesso aggettivo “persecutori” che, derivando dal verbo latino persequi, che significa inseguire, evoca una sistematicità delle condotte, un’azione che comporta persistenza e durezza nel tempo. Ed è proprio nella serialità e nella ripetitività delle condotte che risiede quel disvalore ulteriore che la legge riconnette al reato di cui all’art. 612 bis. La valorizzazione dell’elemento della reiterazione consente di qualificare il delitto di atti persecutori come reato

abituale, che, in quanto tale, ha suscitato questioni di diritto intertemporale nell'ipotesi in cui solo una parte delle condotte integranti l'elemento oggettivo del reato risultavano poste in essere dopo l'introduzione della norma incriminatrice, discutendosi, in tali casi, della sorte di quelli tenuti precedentemente. Il problema è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è configurabile il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del dl 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura. In particolare, il reato abituale de quo è configurabile sia come proprio, poiché gli atti della serie, se singolarmente considerati, possono essere pienamente leciti, innocui (come l'invio di una lettera d'amore o di un mazzo di

[Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati](#)

08/01/2019